

Alle imprese affiliate alla CPE Cassa Pensione Energia, ai loro assicurati e beneficiari di rendite

Zurigo, 16 febbraio 2007

Nuovi statuti e nuovo regolamento sulle prestazioni assicurative

Gentili Signore e Signori

La CPE ha riveduto i suoi statuti e il regolamento sulle prestazioni assicurative del 5 settembre 2003. Gli assicurati e i beneficiari di rendite hanno già ricevuto, tramite le imprese, le due aggiunte 1 (revisione parziale decisa dall'assemblea dei delegati 2004) e le due aggiunte 2 (revisione parziale decisa dall'assemblea dei delegati 2005).

In allegato vi inviamo i nuovi statuti e il nuovo regolamento sulle prestazioni assicurative, che includono queste aggiunte e le modifiche introdotte all'assemblea dei delegati del 22 settembre 2006.

La revisione parziale degli statuti e del regolamento, che è stata approvata all'ultima assemblea dei delegati, riguarda essenzialmente l'applicazione della revisione della LPP, entrata in vigore in diverse fasi fino al 1° gennaio 2006.

Qui di seguito riportiamo le principali novità della revisione parziale del regolamento sulle prestazioni assicurative decisa dall'assemblea dei delegati 2006.

- Art. 6 **Acquisto di anni d'assicurazione:** la revisione di questo articolo ha lo scopo di precisare le disposizioni della LFLP (legge sul libero passaggio) e applicare le norme in vigore dal 1° gennaio 2006 nell'ambito della 3^a fase della revisione della LPP. Altre informazioni sull'acquisto nell'istituto di previdenza sono riportate nella relativa scheda informativa, che è disponibile al sito www.pke.ch.
- Art 6a **Introduzione del piano supplementare «Risparmio 60»** per il prefinanziamento del pensionamento anticipato anche nella Cooperativa. Ciò si è reso necessario in seguito all'ordinanza relativa alla 3^a fase della revisione della LPP, per permettere agli assicurati di continuare ad alimentare il loro conto «Risparmio 60». Altre informazioni sono riportate nella scheda informativa «Risparmio 60», che è disponibile al sito www.pke.ch.
- Art. 18 Con le nuove disposizioni della OPP2, in vigore dal 1° gennaio 2006, il Consiglio federale ha stabilito che i regolamenti degli istituti di previdenza possono prevedere un'età di pensionamento a partire dal 58° anno compiuto (in precedenza, la CPE permetteva un pensionamento anticipato a partire dal 57° anno compiuto). All'art. 18 si sono precisate anche le norme sulla rendita transitoria AVS e si è introdotto un **periodo di carenza di tre anni per il prelievo di capitale**, che è valido dall' 1.1.2006.

- Art. 18a **Pensionamento parziale:** la CPE ha creato le basi regolamentari per soddisfare il bisogno, sempre più diffuso tra lavoratori e datori di lavoro, di soluzioni di pensionamento flessibile.
- Art. 21 Secondo le nuove disposizioni, **il coniuge divorziato** (sia uomo che donna) ha diritto alle prestazioni minime obbligatorie della LPP a determinate condizioni. Finora il diritto alla rendita era previsto solo per la donna divorziata.
- Art. 24 **Ordine dei beneficiari per il capitale in caso di decesso:** con la 1^a revisione della LPP si sono introdotte nuove norme sulla cerchia e l'ordine dei beneficiari. L'ordine dei superstiti beneficiari è disciplinato al cpv. 2, le possibilità di cambiamento per gli assicurati sono previste al cpv. 3 (cfr. scheda informativa sull'ordine dei beneficiari che è disponibile al sito www.pke.ch).
- Art. 27 Visto che la LPP prevede un **periodo di carenza di tre anni per il prelievo di capitale**, abbiamo introdotto queste limitazioni nelle disposizioni sulla promozione della proprietà di abitazioni con i mezzi della previdenza professionale (PPA). Inoltre abbiamo completato e precisato le norme sul rimborso, senza apportare però modifiche di merito.
- Art. 30 Questo articolo sulla liquidazione parziale viene stralciato, poiché questo punto è ora contemplato dagli statuti della CPE.


Revisione parziale degli statuti, decisa dall'assemblea dei delegati 2006

Negli statuti si introducono i principi degli **acquisti e dei versamenti collettivi** (art. 7a) e della **liquidazione parziale** (art. 7b). Le relative disposizioni di esecuzione sono state emanate dal Consiglio di amministrazione in regolamenti separati.

Restiamo a vostra disposizione per fornirvi ulteriori informazioni e rispondere a eventuali domande.

Distinti saluti

CPE Cassa Pensione Energia


Clivia Koch Thomas Reinhart

P.S.: Questa informazione può essere scaricata anche da www.pke.ch.